COMITATO TECNICO DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

All'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana via delle Croci 8 90139 Palermo

Al Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana via delle Croci 8 90139 Palermo

assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Osservazioni in merito alla circolare n°2 del 18/08/2016 riguardante il procedimento per l'accertamento e la riscossione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del d.lgs. 42/2004;

In relazione alla nota trasmessa alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Agrigento del 23/02/2017, che si allega alla presente, di cui non si ha avuto, inspiegabilmente ed irragionevolmente, alcun riscontro ed alla riunione della rete delle professioni tecniche, del 04/09/2017, dalla quale è emerso una forte richiesta di modifica delle procedure, riguardante il procedimento per l'accertamento e la riscossione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del d.lgs. 42/2004, che allo stato attuale creano un fortissimo rallentamento al lavoro svolto dai professionisti tecnici, alle ditte richiedenti con evidente ricaduta economica e sociale.

Per dette ragioni, premesso che:

- l' art. 167 del D.Lgs. 42/2004 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, necessario alla definizione delle pratiche di sanatoria di edifici in zone vincolate.
- la procedura di calcolo della sanzione e della conseguente irrogazione incrementano notevolmente i tempi di istruttoria delle pratiche, che devono comunque concludersi entro i termini di legge (120 giorni).
- fino al 18/08/2016 i pareri di compatibilità paesaggistica, sono stati regolarmente rilasciati, demandando la definizione dei procedimenti di cui all'art. 167 del Codice dei Beni Culturali ed in particolare quelli riguardanti le sanatorie di cui alla Lg. 47/85; lg. 724/94, lg. 326/2003 e lg. 308/2004, agli Enti locali;
- l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'ex art. 167 del d.lgs. 42/2004 non costituisce vincolo al rilascio del parere favorevole di compatibilità paesaggistica;
- la circolare n. 2 del 18 agosto 2016, relativa al procedimento per l'accertamento e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui al sopra citato art. 167, apporta alcune modifiche alla procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria;
- tali modifiche riguardano in particolare, le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria che dovrà essere determinata dal Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con apposito decreto di accertamento della sanzione, prima che le soprintendenze rilascino il provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica; provvedimento che potrà essere rilasciato soltanto dopo la ricezione, da parte delle soprintendenze della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione:

• così come riportato nella stessa circolare che, a seguito di pronunciamento del CGA in adunanza plenaria (750/2014) i termini di pagamento di una eventuale sanzione devono essere eseguiti entro 5 anni dal rilascio del relativo NO che, viceversa, risulterebbe prescritta.

Si evidenzia che, nello specifico, tale nuova modalità istruttoria prevede che, dopo avere proceduto alla redazione della perizia di determinazione della sanzione pecuniaria, la Soprintendenza territorialmente competente, trasmetta la stessa perizia al Dipartimento Servizio Tutela ed Acquisizione che dovrà, a sua volta, procedere all'emanazione del decreto di accertamento e alla successiva comunicazione alle soprintendenze, dell'avvenuto pagamento della sanzione. A ciò va aggiunta l'eventuale richiesta di rateizzazioni da parte degli utenti che potrebbe comportare ulteriori transiti ed approvazioni con allungamento di tempi dell'iter procedurale.

Le modalità sopra descritte comportano un inevitabile ritardo nel rilascio dei pareri, creando un danno non indifferente ai liberi professionisti, agli Enti locali ed all'utenza.

Tutto ciò premesso, sulla base di numerose segnalazioni da parte di nostri iscritti, gli Ordini scriventi,

CHIEDONO

a Codesta Spett.le Assessorato di farsi promotrice, presso il competente Dipartimento Regionale di un'azione finalizzata allo snellimento delle procedure sopra succintamente descritte, che potrebbe essere conseguito procedendo al rilascio del parere, così come da precedentemente orientamento, vincolando l'efficacia dello stesso al pagamento contestuale della sanzione, in linea provvisoria e fatto salvo eventuale conguaglio. Oppure, si potrebbe demandare alle Soprintendenze locali gli adempimenti relativi alle sanzioni nelle more di una possibile e auspicabile ottimizzazione dell'iter procedurale di cui sopra. In alternativa, al rilascio del parere si potrebbe stabilire un acconto forfettario ed univoco per tutti le istanze, fatti salvi gli eventuali conguagli.

Auspicando in un favorevole riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Agrigento 17/09/2017

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento f.to
Ordine degli Architetti P.P.C. di Agrigento f.to
Ordine degli Ingegneri di Agrigento f.to
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

f.to

Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Agrigento f.to

Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Agrigento f.to